

RICHIESTA DI CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE PER PREFINANZIAMENTO SU MUTUO CONTRO CESSIONE/DELEGAZIONE DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE/STIPENDIO/PENSIONE N.

Dati del richiedente (Mutuatario)

Cognome:	Nome:	
Nato a:	in data	C.F.:
Residente in:	Prov:	Indirizzo:
Documento:	N°	Rilasciato il:
Dipendente dal:	Qualifica:	Retribuzione netta:

Dati del datore di lavoro

Denominazione:	Codice Fiscale:	Settore attività:
Partita IVA:		Tel:
Con sede in:	Città:	CAP:

Intermediario del credito

*INTERMEDIARIO DEL CREDITO - L'EVENTUALE IMPORTO PATTUITO CON IL CLIENTE È RIPORTATO NEL PROSPETTO ECONOMICO

premesso che

- il Mutuatario, per il tramite dell'Intermediario del Credito sopra indicato, ha fatto richiesta alla Mutuante Fincontinuo S.p.A. ("Mutuante" o "Fincontinuo S.p.A.") di un prestito personale da estinguersi mediante cessione pro solvendo/delegazione di pagamento di quote della retribuzione/stipendio/pensione (Mutuo) per un montante di € _____ in n. _____ rate mensili;
- il Mutuatario è in attesa del perfezionamento dell'istruttoria della suddetta richiesta di Mutuo;
- il Mutuatario manifesta l'esigenza personale di ottenere, per soddisfare immediate esigenze finanziarie, un prefinanziamento (il "Prefinanziamento");
- il Mutuatario dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità dei propri emolumenti/pensione nel periodo tra la richiesta del Mutuo ed il presente Prefinanziamento; qualora ne esistano e qualunque ne sia la fonte, dichiara di volerne la revoca e il recesso con decorrenza immediata per porre in essere la presente operazione;
- le premesse costituiscono parte integrante del contratto di prefinanziamento;

tutto ciò premesso

Ricezione della documentazione

Il Mutuatario dichiara sotto propria responsabilità che le notizie fornite nel presente modulo sono complete e veritiere.

Dichiara, inoltre:

di aver ricevuto, prima della firma di questo contratto, copia dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03 in materia di trattamento di dati personali, della tabella contenente la "Rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi annui della legge sull'usura", del "Modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", contenente le condizioni che regolano il presente contratto, nonché suo frontespizio, e che mi sono state messe a disposizione la Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e quella relativa al Credito ai Consumatori; di aver ricevuto copia completa di questo contratto compilato in ogni sua parte sottoscritto da Fincontinuo e comprensivo del "Modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori".

Il sottoscritto dichiara altresì di essersi avvalso non essersi avvalso del diritto di ottenere copia del contratto idonea per la stipula (nel caso non sia indicato nulla, s'intenderà che il Mutuatario non si è avvalso del diritto di parola).

II MUTUATARIO _____

Richiesta del Prefinanziamento

Il Mutuatario dichiara di aver preso attenta conoscenza del regolamento contrattuale sotto riportato e delle relative condizioni economiche, che accetta integralmente senza alcuna riserva, chiede, quindi, alla Fincontinuo S.p.A. l'engagement di un prefinanziamento alle condizioni di cui al presente contratto. Il Mutuatario, accettato integralmente il regolamento contrattuale e le condizioni economiche, si obbliga a rimborsare il presente Prefinanziamento comprensivo degli interessi ed altri oneri presenti.

II MUTUATARIO _____

Approvazione specifica

Il Mutuatario, dopo attenta ponderazione, verifica la corrispondenza con le informazioni precontrattuali fornite, dichiara di aver letto e di approvare espressamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., i seguenti articoli: art 1 - Perfezionamento del contratto; art 2 - Oggetto del contratto ; art 3 - Durata del Prefinanziamento; art 4 - Restituzione del Prefinanziamento; art. 5 Estinzione anticipata; art.6 Tasso di interesse di mora applicato in caso di ritardato pagamento; art 7 - Diritto di recesso; art. 11 Compensazione; art 12 - Oneri e spese; art. 13 -Legge Applicabile e Foro competente.

II MUTUATARIO _____

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, anche ai sensi del D.LGS. 90/2017, che le firme di cui alla presente richiesta sono vere ed autentiche e che sono state personalmente apposte dal MUTUATARIO richiedente in mia presenza, i cui dati personali, riportati nella presente richiesta, sono stati verificati dai documenti d'identità esibiti in originale.

Fincontinuo S.p.A	Timbro e firma
-------------------	----------------

si conviene e si stipula quanto segue:

Condizioni Economiche:

(a) Importo finanziato		(e) Importo totale dovuto dal Mutuatario (ossia l'importo da rimborsare a scadenza = importo totale del credito + interessi dell'operazione)	
(b) Imposta di bollo Imposta di bollo assolta in modo virtuale - aut. Agenzia Entrate n. 58731/2017	16 euro (a carico di Fincontinuo)	(f) Tasso Annuo Nominale (TAN)	
(c) Importo totale del credito (saldo spettante al Mutuatario, ossia la somma messa a sua disposizione = importo finanziato - imposta di bollo)		(g) Tasso Effettivo Globale (TEG) Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	
(d) Interessi dell'operazione (importo interessi a scadenza calcolati al TAN)		Durata del Prefinanziamento	3 Mesi
Decorrenza del Prefinanziamento		Scadenza del Prefinanziamento	

Modalità di calcolo del Taeg e del Teg

Il T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) è calcolato a norma delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie del 29/07/2009 e successive modifiche. Le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG sono le seguenti:

- 1) L'importo totale del credito (netto ricavo del Prefinanziamento) si intende utilizzato per intero alla data di decorrenza del presente Prefinanziamento;
- 2) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Il calcolo degli interessi è effettuato con il metodo dell'anno civile, determinato su 365 giorni;
- 3) Il risultato del calcolo è espresso fino alla terza cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del terzo decimale è arrotondata per eccesso
- 4) I rimborsi a base del calcolo sono pari alle rate previste dal piano di ammortamento

Il T.E.G. (tasso effettivo globale) rilevante ai fini della legge sull'usura è calcolato secondo le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

Condizioni Generali

art 1 - Perfezionamento del contratto

La presente richiesta si considera perfezionata con la sua accettazione da parte di Fincontinuo S.p.A., previa ricezione della stessa richiesta completa in ogni sua parte. Si ha accettazione con la sottoscrizione del presente contratto da parte della Mutuante.

Fincontinuo S.p.A., successivamente all'accettazione, provvede ad erogare l'importo del Prefinanziamento entro 10 (dieci) giorni lavorativi.

art 2 - Oggetto del contratto

Fincontinuo S.p.A. concede al Mutuatario, nell'attesa del completamento delle attività istruttorie relative al finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione/stipendio/pensione o delegazione di pagamento richiesto dal Mutuatario ("Mutuo"), al fine di soddisfare immediate esigenze di liquidità di quest'ultimo, la somma indicata al punto C e riportata nel "Modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori".

Fincontinuo S.p.A. può rifiutare al termine dell'attività istruttoria la richiesta di Mutuo, a proprio insindacabile giudizio e per qualunque motivazione, dandone pronta comunicazione al Mutuatario. Per tali casi trova il Mutuatario dovrà rimborsare in unica soluzione l'importo indicato al punto E secondo quanto indicato dall'articolo 4.

art 3 - Durata del Prefinanziamento

Fincontinuo S.p.A. accorda l'importo di cui al punto C per la durata di 3 (tre) mesi, periodo massimo necessario per la conclusione della istruttoria del Mutuo. Gli interessi indicati al punto D, se presenti, sono determinati applicando all'importo finanziato del punto A il TAN indicato al punto F per il periodo intercorrente fra la data di erogazione dell'importo del punto C e la data di restituzione della somma concessa a titolo di Prefinanziamento come indicata. Il Mutuatario rimborserà, quindi, l'importo indicato al punto E, determinato dalla somma del netto ricavo del Prefinanziamento di cui al punto C maggiorato degli eventuali interessi maturati di cui al punto D.

Il TAEG relativo al presente prefinanziamento di cui al punto G è calcolato secondo le modalità sopra indicate.

art 4 - Restituzione del Prefinanziamento

Il Mutuatario è tenuto a rimborsare al Mutuante, in una unica soluzione, l'importo indicato al punto E, comprensivo di eventuali altri oneri maturati (interessi dell'operazione), alla scadenza indicata nelle Condizioni Economiche.

Qualora prima della scadenza o alla scadenza stessa, il Mutuante dovesse procedere alla concessione del Mutuo, il Mutuatario conferisce al Mutuante mandato irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, comma 2, del Codice Civile, a trattenere in una unica soluzione sul netto ricavo del Mutuo l'importo totale del credito (saldo spettante al Mutuatario, lettera C), oltre eventuali interessi calcolati al T.A.N. di cui alla lettera F) maturati dalla data di erogazione del Prefinanziamento al suo saldo.

Qualora si verificasse una delle ipotesi previste all'articolo 1186 del codice civile o nel caso in cui la Mutuante dovesse rifiutare la richiesta di Mutuo, il Mutuatario si intenderà decaduto dal beneficio dal termine; in tal caso, quest'ultimo, a semplice richiesta della Mutuante, sarà tenuto, anche prima della scadenza convenuta, a rimborsare immediatamente l'importo totale del credito (saldo spettante al Mutuatario), maggiorato di eventuali interessi calcolati al T.A.N. di cui alla lettera F) maturati sino a tale data.

art 5 - Estinzione anticipata

Il Mutuatario potrà, in qualsiasi momento, estinguere in via anticipata il finanziamento corrispondendo a Fincontinuo S.p.A. l'importo totale del credito (saldo spettante al Mutuatario) e gli interessi calcolati al T.A.N. di cui alla lettera F) maturati dalla data di erogazione fino alla data di restituzione delle somme, se applicati.

art 6 - Tasso di interesse di mora applicato in caso di ritardato pagamento

Nel caso di ritardo nella restituzione dell'importo da rimborsare alla scadenza pattuita, o in ogni altra ipotesi prevista, o mancato pagamento dello stesso, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti, in alternativa agli interessi contrattuali, sull'importo non pagato, gli interessi di mora nella stessa misura del TAN dell'operazione, salvo, in ogni caso, l'applicazione del tasso massimo consentito dalla legge qualora gli interessi di mora risultassero superiori a tale limite. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà di Fincontinuo S.p.A. di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art 1465 comma 2 del Codice Civile.

Nel caso di mancato rimborso del Prefinanziamento, secondo i termini e le modalità convenute nell'articolo 4, il nominativo del Mutuatario sarà oggetto di segnalazione presso le "centrali rischi" a cui il Finanziatore aderisce per volontà ("sistemi di informazione creditizia") e/o per legge.

art 7 - Diritto di recesso

Il Mutuatario può recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto. Il Mutuatario che recede ne dà comunicazione a Fincontinuo S.p.A. inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a Fincontinuo S.p.A., Via Alessandro Farnese, 4 - 00192 - Roma. La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma posta elettronica e fax. Se il contratto di Prefinanziamento ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Mutuatario dovrà rimborsare in un'unica soluzione l'importo come calcolato

all'articolo 5. Tali somme dovranno essere restituite entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso. In caso di ritardo nella restituzione di quanto dovuto, saranno dovuti dal MUTUATARIO interessi di mora nella misura indicata nel presente contratto.

Sono comunque dovute dal Mutuatario le somme non ripetibili corrisposte da Fincontinuo S.p.A. alla Pubblica Amministrazione.

art 8 - Portabilità

Il Mutuatario ha diritto di stipulare, senza spese né penalità, con altra banca oppure intermediario finanziario, un nuovo finanziamento ad estinzione del finanziamento originario, esercitando la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 Codice Civile (art. 120 quater TUB). L'intermediario finanziario surrogato subentra nelle garanzie del credito.

art 9 - Comunicazioni periodiche

Fincontinuo S.p.A. fornisce gratuitamente per iscritto alla scadenza del contratto una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal Mutuatario, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga a Fincontinuo S.p.A. entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione medesima da parte del Mutuatario.

art 10 - Reclami

Il Mutuatario potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami di Fincontinuo S.p.A. inviando reclamo scritto a Fincontinuo S.p.A., Ufficio Reclami, Via Alessandro Farnese, 4 - 00192 - Roma, oppure al fax 06 95226399 o per posta elettronica a reclami@fincontinuo.com. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del reclamo.

Se il Mutuatario non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Mutuatario potrà consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex articolo 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente a FINCONTINUO. Il Mutuatario può - singolarmente o in forma congiunta con Fincontinuo S.p.A. - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione di dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

art 11 - Compensazione

In presenza di più rapporti di prestito tra il Mutuatario ed il Mutuante, quest'ultimo, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 C.C o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato dalla stessa Fincontinuo S.p.A., si riserva il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti afferenti tali prestiti, ancorché non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

art 12 - Oneri e Spese

Tutte le spese che la Fincontinuo S.p.A. dovesse sostenere per atti giudiziari e stragiudiziali per ottenere l'adempimento del presente prestito personale, saranno a totale carico del Cliente.

art 13 - Legge Applicabile e Foro competente

Ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria competente per legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del D.L. n. 69/2013), prima di adire l'Autorità Giudiziaria le parti devono esperire la procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà compiuto, di comune accordo, presso l'organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Mutuatario e Fincontinuo S.p.A., anche successivamente alla sottoscrizione del Prefinanziamento, si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch'esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

In ogni caso, il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo la normativa specifica di riferimento.

PAGINA BIANCA